

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE VENETO-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia  
Via Forte Marghera, 151  
Dlgs 22/97

Carica: SOCIO

Nato a: CAPRINO VERONESE (VR)                      il: 22/12/1977

**CAMPAGNARI MICHELE - C.F. CMPMHL70P18B709J**

Carica: SOCIO

Nato a: CAPRINO VERONESE (VR)                      il: 18/09/1970

**CAMPAGNARI MASSIMILIANO - C.F. CMPMSM73T21B709B**

Carica: SOCIO

Nato a: CAPRINO VERONESE (VR)                      il: 21/12/1973

**RESPONSABILI TECNICI:**

**CAMPAGNARI MASSIMILIANO - C.F. CMPMSM73T21B709B**

Nato a: CAPRINO VERONESE (VR)                      il: 21/12/1973

Abilitato per:

Categoria: 4 Classe: F

Corsi abilitanti: MODULO A (CATEGORIE 1, 2 E 4) MODULO B (CATEGORIE 3 E 5)

**Art. 3**

**Iscrizione Ordinaria**

**Categoria:** 4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi

**Classe Richiesta:** F quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 T.

**Inizio Validità:** 09/03/2005

**Fine Validità:** 09/03/2010

**Elenco mezzi:**

**Targa:** AS727BE **Tipo:** AUTOCARRO

**Limitazioni:** NESSUNA

**Targa:** CK938GM **Tipo:** AUTOCARRO

**Limitazioni:** NESSUNA

**Rifiuti per i mezzi sopraindicati**

01.04.13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.

02.01.04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi).

03.01.05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04.

04.02.09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri).

04.02.21 rifiuti da fibre tessili grezze.

VE001075/OS C.F.: 02760740239

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE VENETO-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia  
Via Forte Marghera, 151  
Dlgs 22/97

- 04.02.22 rifiuti da fibre tessili lavorate.
- 04.02.99 rifiuti non specificati altrimenti.
- 08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17.
- 10.13.11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10.
- 12.01.01 limatura e trucioli di materiali ferrosi.
- 12.01.02 polveri e particolato di materiali ferrosi.
- 12.01.03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi.
- 12.01.04 polveri e particolato di materiali non ferrosi.
- 12.01.05 limatura e trucioli di materiali plastici.
- 12.01.17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16.
- 15.01.01 imballaggi in carta e cartone.
- 15.01.02 imballaggi in plastica.
- 15.01.03 imballaggi in legno.
- 15.01.04 imballaggi metallici.
- 15.01.05 imballaggi in materiali compositi.
- 15.01.06 imballaggi in materiali misti.
- 15.01.07 imballaggi in vetro.
- 15.01.09 imballaggi in materia tessile.
- 15.02.03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.
- 16.01.03 pneumatici fuori uso.
- 16.01.06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose.
- 16.01.12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.
- 16.01.15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14.
- 16.01.16 serbatoi per gas liquido.
- 16.01.17 metalli ferrosi.
- 16.01.18 metalli non ferrosi.
- 16.01.19 plastica.
- 16.01.20 vetro.
- 16.01.22 componenti non specificati altrimenti.
- 16.01.99 rifiuti non specificati altrimenti.
- 16.02.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13.
- 16.02.16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15.
- 17.01.01 cemento.
- 17.01.02 mattoni.
- 17.01.03 mattonelle e ceramiche.
- 17.01.07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.
- 17.02.01 legno.
- 17.02.02 vetro.
- 17.02.03 plastica.

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE VENETO-**

istituata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia  
Via Forte Marghera, 151  
Dlgs 22/97

- 17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.
- 17.04.01 rame, bronzo, ottone.
- 17.04.02 alluminio.
- 17.04.03 piombo.
- 17.04.04 zinco.
- 17.04.05 ferro e acciaio.
- 17.04.07 metalli misti.
- 17.04.11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10.
- 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.
- 17.05.08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07.
- 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01.
- 17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.
- 18.02.08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07.
- 19.10.04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03.
- 19.12.01 carta e cartone.
- 19.12.02 metalli ferrosi.
- 19.12.03 metalli non ferrosi.
- 19.12.04 plastica e gomma.
- 19.12.05 vetro.
- 19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06.
- 19.12.08 prodotti tessili.
- 20.01.25 oli e grassi commestibili.
- 20.01.32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31.

**Art. 4**

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e

**Albo Nazionale  
delle Imprese che effettuano  
la gestione dei rifiuti  
-SEZIONE REGIONALE VENETO-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia  
Via Forte Marghera, 151  
Dlgs 22/97

ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;

6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:

a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;

b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un'etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.

I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;

12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

**Art. 5**

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

~~IL SEGRETARIO~~  
(Marco Casadei) *z*

IL VICEPRESIDENTE  
(Roberto Casarin) *Ben*

